



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

C.A.P. 66020

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI

(Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 12.11.2013)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e/o detentori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

Art. 2

PRINCIPI GENERALI

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Art. 3

ANAGRAFE CANINA

1. Presso l' A.S.L. (azienda Sanitaria Locale) Servizio Veterinario, è istituita l'anagrafe canina.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a notificare al Servizio Veterinario dell'ASL o ai Veterinari convenzionati, il possesso di cani secondo le modalità di cui alla L.R. 21/09/1999, n. 86 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. All'atto di iscrizione all'anagrafe viene consegnata al proprietario o al detentore una scheda che deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
4. Il cane iscritto all'anagrafe viene inoculato un microchip.

Art. 4

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private, ed in quelle confinanti con le aree medesime.
3. A titolo esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico le strade, e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come proprietario e/o detentore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea uno o più cani, anche se regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

Art. 5

RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 4, i proprietari e/o detentori sono sempre tenuti:
 - alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento;
 - a fare uso per l'asportazione, di idonei raccoglitori possibilmente di materiale plastico impermeabile.
2. Sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti per l'asportazione.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al successivo art. 14, oltre all'asportazione delle deiezioni solide precitate, qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Art. 6

MUSERUOLE E GUINZAGLI

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 4, i proprietari e/o detentori sono sempre tenuti:
 - ad avere i cani, anche di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola;
 - ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasioni di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o museruola i cani pastore quanto vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
3. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica.
4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di Polizia quando sono utilizzati per ragioni di servizio.

Art. 7

TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettono in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al successivo art. 14, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Art. 8

DETTENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dell'urina.

2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (Cuccia o simile) ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena devono essere tenuti all'interno di una area delimitata con rete o cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio tale da non permettere all'animale di allontanarsi.
4. I cani da guardia legati, non devono raggiungere le strade o luoghi di transito abitualmente usati dal pubblico.
5. E' fatto divieto tenere all'aperto cani che abbaiano con frequenza nei seguenti orari:
 - dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 7,00 in cui è in vigore l'ora solare;
 - dalle ore 13,00 alle ore 17,00 e dalle ore 23,00 alle ore 6,00 in cui è in vigore l'ora legale.

Art. 9

ABBANDONO DEI CANI

1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani.
2. Sono considerati abbandonati i cani diventati abitualmente vaganti.
3. Il cane abitualmente vagante che viene detenuto momentaneamente da un cittadino, è considerato di proprietà con l'applicazione di tutte le norme del Regolamento.

Art. 10

CATTURA DEI CANI

1. I cani vaganti, randagi o inselvatichiti sono catturati dall'ASL in collaborazione con questo Comune.
2. I cani catturati senza proprietario sono ricoverati presso strutture convenzionate a spese del Comune.
3. I cani catturati regolarmente registrati saranno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese e delle eventuali sanzioni amministrative, oppure tenuti presso il canile a spese del proprietario o detentore

Art. 11

PUBBLICITA' E DIFFUSIONE

1. Copia del presente Regolamento va pubblicata permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Una copia cartacea del presente Regolamento va trasmessa al Comando Polizia Locale dell'Unione.

Art. 12

RINVIO DINAMICO

1. Le norme contenute nel presente Regolamento sono integrative e specifiche di quelle previste in materia dalla Legge a cui si fa espresso rinvio per tutti i casi non disciplinati.

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare con esso contrastante.

Art. 14

SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente Regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00.